



CITTÀ DI ASIAGO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**Approvato con delib. di C.C. n. 14 del
17.04.07**

INDICE

Capo I

Disposizioni generali amministrative

- ART. 1 - Obbligo di concessione-autorizzazione
- ART. 2 - Modalità di presentazione delle domande
- ART. 3 - Rilascio della concessione e dell'autorizzazione
- ART. 4 - Occupazioni d'urgenza
- ART. 5 - Traslochi
- ART. 6 - Manifestazioni
- ART. 7 - Proroga dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo
- ART. 8 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- ART. 9 - Costruzione gallerie sotterranee e cunicoli
- ART. 10 - Esclusioni e limitazioni
- ART. 11 - Mestieri girovaghi e artistici su aree pubbliche**
- ART. 12 - Raccolta di fondi, firme e comizi
- ART. 13 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
- ART. 14 – Lavori di pubblica utilità
- ART. 15 – Disposizioni sull'occupazione di altra natura
- ART. 16 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione
- ART. 17 - Ulteriori oneri a carico del soggetto autorizzato
- ART. 18 - Norme particolari per le occupazioni permanenti.
- ART. 19 - Vigilanza

Capo II

Disposizioni per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors

- ART. 20 - Definizione
- ART. 21 - Presentazione della domanda e rilascio della concessione
- ART. 22 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico
- ART. 23 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico
- ART. 24 - Tipologie di arredo urbano e delle strutture di dehors consentite
- ART. 25 - Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors
- ART. 26 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors
- ART. 27 - Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto
- ART. 28 - Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico
- ART. 29 - Revoca e sospensione della concessione
- ART. 30 – Modalità e tempi di attuazione

Capo III

Disposizioni generali di natura tributaria

ART. 31 - Classificazione del Comune

ART. 32 - Suddivisione del territorio in categorie

ART. 33 - Tariffe

ART. 34 - Soggetti passivi

ART. 35 - Durata dell'occupazione

ART. 36 - Criterio dell'applicazione della tassa

ART. 37 - Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento

ART. 38 - Maggiorazione della tassa

ART. 39 - Riduzione della tassa per occupazioni permanenti

ART. 40 - Riduzione tassa per occupazioni temporanee

ART. 41 - Esenzione dalla tassa

ART. 42 - Esclusione dalla tassa

ART. 43 - Versamenti

ART. 44 - Rimborsi

ART. 45 - Ruoli coattivi

ART. 46 - Sanzioni

ART. 47 - Abrogazione di norme

Capo I

Disposizioni generali amministrative

ART. 1 - Obbligo di concessione-autorizzazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree comunali pubbliche o comunali e private di uso pubblico sono soggette al rilascio di concessione, ovvero di autorizzazione, secondo le procedure stabilite con il presente regolamento e nel rispetto delle norme dettate dal medesimo.
2. Tutte le occupazioni sono, altresì, soggette al versamento della TOSAP nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Le aree alle quali si applica il presente Regolamento sono esclusivamente quelle indicate dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, in marca da bollo competente per valore, di occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico, sono redatte esclusivamente secondo il modello predisposto dal Comune.
2. Alle medesime deve essere allegato quanto segue:
 - planimetria catastale con indicata la superficie richiesta e la sua estensione
 - marca da bollo competente in valore per il rilascio dell'autorizzazione
 - prova dell'avvenuta costituzione della cauzione ove richiesta
3. Le domande dovranno essere recapitate al protocollo comunale almeno 10 giorni prima della data di occupazione richiesta.
4. Per le occupazioni finalizzate a cantieri edilizi di qualsiasi natura, le domande debbono pervenire almeno 10 giorni prima della occupazione; copia della domanda dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale dall'Ufficio Protocollo.
5. L'occupazione del suolo pubblico richiesto non può avvenire prima del rilascio formale dell'atto concessorio o dell'autorizzazione.
6. Copia dell'autorizzazione/concessione all'occupazione deve essere tenuta a disposizione ed esibita a richiesta delle competenti Autorità per eventuali controlli e verifiche.

ART. 3 - Rilascio della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Ufficio Tributi provvede a calcolare l'importo della TOSAP e a comunicarlo all'interessato dopo la presentazione della domanda al competente ufficio; per il rilascio delle autorizzazioni, nel caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è competente l'Ufficio Urbanistica – Edilizia – Ambiente; per tutte le altre la competenza è dell'Ufficio di Polizia Locale
2. L'interessato dovrà recapitare l'attestato dell'avvenuto versamento della tassa all'Ufficio che deve rilasciare la concessione o l'autorizzazione entro il termine di 24 ore. Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento della tassa.
3. Con l'atto di concessione/autorizzazione sono imposte le prescrizioni atte a tutelare il

bene concesso e/o autorizzato all'uso, nonché l'incolumità di terzi con la più ampia liberatoria del Comune al riguardo, anche nei confronti di diritti di terzi. La mancata osservanza alle prescrizioni imposte comporta la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

4. Sono, altresì, imposte prescrizioni atte a garantire la sicurezza della viabilità in genere e del transito di mezzi e pedoni e quelle per l'allestimento e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine dell'uso del suolo.
5. La concessione e l'autorizzazione sono sottoscritte dal concessionario, ovvero dal soggetto autorizzato, per esplicita accettazione delle prescrizioni e delle liberatorie contenute nell'atto amministrativo.
6. In casi particolari e a giudizio esclusivo del Comune, possono essere richieste polizze fidejussorie di importo adeguato e stabilito dal competente Ufficio. Tali cauzioni debbono essere costituite prima del rilascio della concessione/autorizzazione ed esibite all'ufficio competente al rilascio.
7. Il Comune può negare la concessione e/o l'autorizzazione in ogni caso lo ritenga, ed in particolare per ragioni di pubblico interesse, nonché a tutela della pubblica incolumità, oltre ai casi stabiliti dal presente Regolamento.
8. La concessione e l'autorizzazione sono rilasciate a titolo precario e con l'obbligo di liberare i luoghi a semplice richiesta del Comune, non comportando ciò la possibilità di azioni risarcitorie contro il Comune medesimo.
9. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri né compensi nei confronti dei concessionari.

ART. 4 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano nessun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà, in tali casi ad accertare, la sussistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto in merito dal vigente Codice della Strada.

ART. 5 - Traslochi

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comune.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal C.d.S..
3. Nel caso di trasloco non è dovuta alcuna tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 6 - Manifestazioni

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o il rappresentante legale, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica.

ART. 7 - Proroga dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione temporanea, possono richiederne la proroga con le stesse modalità previste per la richiesta iniziale; ciò non comporta, comunque, l'obbligo di allegare la documentazione già in possesso dell'Ufficio competente.
2. La domanda di proroga deve essere, comunque, prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza.

ART. 8 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia, oltre alle sanzioni dovute in applicazione del presente Regolamento.

ART. 9 - Costruzione gallerie sotterranee e cunicoli

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs 507/93, il Comune, qualora provveda a proprie spese alla costruzione di gallerie sotterranee e cunicoli per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre alla tassa di cui al comma 1 della 47 del D.Lgs. 507/93, un contributo pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie a carico dei soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 10 - Esclusioni e limitazioni

1. Non è ammessa l'occupazione di aree pubbliche nelle seguenti zone e per le seguenti attività:
 - a) **mestieri girovaghi, artistici e commercio:**
- Sagrato del Duomo – Piazza Carli – Piazza II° Risorgimento
2. Per le manifestazioni organizzate dal Comune, in collaborazione con il Comune o con

il patrocinio dello stesso e previo provvedimento autorizzatorio, è ammessa l'occupazione di zone dallo stesso individuato.

3. L'occupazione di spazio pubblico in aree a traffico limitato (zona pedonale) con espositori di merci e prodotti, non è consentito, se non nel limite massimo di cm 70 dal limite delle pareti prospicienti l'esercizio commerciale interessato e per una lunghezza pari a quella della vetrina dell'esercizio medesimo. Non è ammessa l'occupazione sul sedime stradale rientrante nella zona di vigenza di traffico limitato, fatta eccezione per le occupazioni di "dehors", di cui al Capo II del presente Regolamento.
4. Per tutte le altre occupazioni di suolo pubblico con espositori di merci e prodotti non rientranti nel comma precedente, l'occupazione del marciapiede è consentita nel limite massimo di cm 70 dal limite delle pareti prospicienti l'esercizio commerciale interessato e per una lunghezza pari a quella della vetrina dell'esercizio medesimo, purchè non arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine dei portatori di handicap .
5. Su tutte le piazze non aperte al pubblico transito veicolare è sempre ammessa l'occupazione permanente di suolo pubblico, fatte salve le esclusioni di cui al comma 1).

ART. 11 - Mestieri girovaghi e artistici su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, artistici (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, artisti di strada, ecc...) su aree pubbliche in forma itinerante possono sostare sulle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 10, comma 1), previa domanda all'Autorità di Polizia Municipale. Ai sensi del Testo Unico sulla pubblica sicurezza, l'occupazione non può prolungarsi nello stesso sito per più di 2 ore.
2. Il Comune, nell'esaminare la domanda, potrà negare l'autorizzazione quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla circolazione di pedoni e autoveicoli, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro, alla moralità e alla decenza pubblica.
3. L'uso degli strumenti musicali e di altre sorgenti sonore è comunque vietato nelle fasce orarie dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle 10.30.

ART. 12 - Raccolta di fondi, firme e comizi

1. L'autorizzazione degli spazi urbani per la raccolta di fondi, di firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della sicurezza veicolare e pedonale.
2. Sono vietate le occupazioni di cui al comma precedente, a qualunque titolo, nell'area mercatale e nelle aree o vie indicate nel Regolamento per lo svolgimento del commercio su area pubblica, nelle fiere e nelle manifestazioni temporanee e in forma itinerante. Le stesse sono consentite solamente nelle zone individuate al successivo comma 4).
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in occasione della raccolta di firme o di propaganda elettorale che sono già disciplinate dalle norme

dello Stato. In ogni caso, tali occupazioni sono soggette ad istanza e al pagamento della relativa tassa.

4. Le occupazioni temporanee effettuate da associazioni senza scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica diverse da quelle di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed int., sono consentite per non più di n. 6 occupazioni annue per la medesima associazione e nei luoghi individuati nella planimetria allegata (Corso IV Novembre nella Piazzetta antistante la Chiesa di San Rocco, Piazza Mazzini, Piazza Carli e Piazza II° Risorgimento); eventuali ulteriori richieste di occupazione saranno poste al vaglio degli organi competenti per valutarne la necessità e per emettere l'eventuale provvedimento autorizzatorio in deroga.

ART. 13 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal C.d.S. e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi urbani senza la preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 sulle aree e gli spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio dell'ufficio Patrimonio-Ecologia dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposta sulla pubblicità.

ART. 14 – Lavori di pubblica utilità

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Corpo di Polizia Locale ed all'Ufficio Lavori Pubblici.
2. Sarà cura delle ditte medesime posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Regolamento del C.d.S..
3. E' facoltà del Comune stabilire una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi per l'utenza.
4. La ditta esecutrice dovrà comunicare all'Ufficio Lavori Pubblici la data di ultimazione dei lavori, al fine di verificare la regolare esecuzione.

ART. 15 – Disposizioni sull’occupazione di altra natura

1. La concessione per le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere del competente ufficio della Polizia Locale in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

ART. 16 - Revoca della concessione e dell’autorizzazione

1. La concessione o l’autorizzazione è revocata dal Comune nel caso in cui il concessionario o il soggetto autorizzato non si attengano anche ad una sola fra le prescrizioni contenute nell’atto concessorio e nell’autorizzazione.
2. Il Comune può revocare la concessione e l’autorizzazione, altresì, in ogni caso in cui subentrino ragioni di pubblico interesse, ovvero di sicurezza e di pubblica incolumità.
3. La concessione è, altresì, revocata laddove il concessionario non versi la TOSAP dovuta per l’occupazione permanente negli anni successivi.
4. La revoca è adottata con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio competente ed è notificata al titolare. Essa ha effetto immediato e comporta, per il medesimo, l’obbligo di liberare il suolo occupato immediatamente, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

ART. 17 - Ulteriori oneri a carico del soggetto autorizzato

1. Sono, comunque, a carico del soggetto autorizzato le spese di allestimento e messa in pristino dello stato dei luoghi occupati senza arrecare danno alcuno ai luoghi e al soprassuolo in genere.
2. Sono sempre a carico dell’interessato le spese di pulizia dei luoghi garantendo il decoro dei medesimi in ogni momento della sua attività.

ART. 18 - Norme particolari per le occupazioni permanenti

1. I titolari di concessioni permanenti debbono produrre denuncia di variazione al Comune, ogniqualvolta si verificassero variazioni (superficie occupata, destinazione, interrimento di cisterne, vendita dell’immobile ecc...) nel corso di durata della concessione.
2. Debbono comunicare per iscritto, altresì, l’eventuale rinuncia alla concessione permanente, indicandone la decorrenza temporale.
3. In assenza di comunicazione scritta di rinuncia, l’Ufficio Tributi determina annualmente l’importo della TOSAP dovuta per l’anno successivo, lo comunica al concessionario e verifica l’introito della tassa.

ART. 19 - Vigilanza

1. La vigilanza sull’occupazione del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle Forze dell’ordine, nonché degli uffici comunali preposti. Il controllo dell’avvenuto pagamento del canone è di competenza dell’ufficio amministrativo comunale che rilascia la concessione.

Capo II

Disposizioni per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors

ART. 20 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "arredo urbano" tutti gli elementi (ad es. sedie, panche, pedane, tavoli, ombrelloni fioriere, lampade per riscaldamento) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto;
- b) per "dehors" l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287;
- c) per "concessione" l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio, così come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287, all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors trasparenti, con altezza massima delle protezioni/separazioni (fioriere ecc.) di ml. 1.50 dal piano di calpestio.

ART. 21 - Presentazione della domanda e rilascio della concessione

- 1) La domanda per il rilascio della concessione va presentata al Comune di Asiago – Corpo di Polizia Locale, il quale provvederà a rilasciare il relativo provvedimento fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza.
- 2) La domanda deve riportare in modo chiaro le seguenti informazioni:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
 - b) i dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
 - c) la descrizione di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico.
- 3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Planimetria o disegno in scala 1:100 con l'indicazione dell'area occupata dai dehors e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che li costituiranno;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

- assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 22 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non deve creare barriera architettonica. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
 - c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - d) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
 - e) l'occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario;
 - f) in zona a traffico limitato a fasce orarie il dehors non deve occupare lo spazio del marciapiede.
2. Non sono ammesse strutture di dehors nelle strade di circonvallazione del centro storico.

ART. 23 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. La validità della concessione rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione in originale ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del concessionario; qualora questi non provveda, i lavori necessari saranno eseguiti dal Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
4. I concessionari dovranno tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi sono inoltre obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
5. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il

suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 24 - Tipologie di arredo urbano e delle strutture di dehors consentite

1. Tutti gli elementi costituenti il dehors devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.
2. Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi, padiglioni, gazebo, nonché strutture con supporti componibili.
3. Le coperture ammesse saranno solo con ombrelloni di colore chiaro, di forma quadrata o rettangolare e uniformi per l'intera via o piazza interessata nel centro storico.
4. L'arredo urbano per l'occupazione come definito dall'art. 20, lettera a), deve essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante.
5. Gli elementi d'arredo urbano e le strutture di dehors collocabili nelle aree per il ristoro all'aperto consistono in tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, fioriere ed altri elementi di delimitazione, lampade per il riscaldamento. L'elencazione degli elementi di arredo e delle strutture di dehors di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.

ART. 25 - Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors

1. Nella zona del centro storico i tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate), legno o vimini. Il colore dei tavoli, delle sedie e delle panche deve essere in sintonia con l'ambiente circostante. Non sono ammessi materiali plastici e tinte che contrastino fortemente con l'ambiente circostante.
2. Gli ombrelloni non devono superare l'area del plateatico. La struttura deve essere in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere di tessuto. Non sono ammesse coperture di plastica e/o in tela cerata. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sugli ombrelloni e sui tendoni, escluso il nome e/o del logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni adeguate.
3. Le fioriere possono essere di terracotta, pietra, legno, ferro. Non sono ammesse fioriere di plastica. Il colore delle fioriere deve essere intonato all'arredo e non deve contrastare con l'ambiente circostante. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.
4. Le eventuali lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.
5. I cestini devono essere di materiale e colore analoghi all'arredo dell'ambiente nel suo insieme.
6. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

ART. 26 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 27 - Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico con arredo urbano e strutture di dehors di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono soggette al parere della "Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per ristoro all'aperto in centro storico".
2. La commissione è nominata dal Sindaco ed è presieduta dall'Assessore al Commercio e Turismo, o da un suo delegato.

Sono componenti della commissione:

- a) un delegato dal Comando di Polizia Locale;
 - b) un delegato dal Settore Urbanistica con competenze specifiche sull'arredo urbano;
 - c) un delegato esterno nominato dall'Associazione di categoria dei commercianti maggiormente rappresentativa sul territorio
3. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio della concessione.
 4. Il parere espresso dalla Commissione sarà considerato valido per successive richieste, purché non siano apportate modifiche all'arredo verificato. Il richiedente dovrà quindi allegare la relativa autocertificazione.
 5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il presidente.

ART. 28 - Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico

1. La durata massima della concessione, dove autorizzabile, va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, gli elementi di arredo e le strutture di dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.

3. I dehors possono essere posizionati soltanto nel periodo di vigenza della zona a traffico limitato o area pedonale, eccetto nei casi di cui all'art. 10, comma 5.

ART. 29 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto può essere revocata con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.
2. La concessione può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) qualora sia dimostrato con prove certe che l'occupazione è causa di disturbo alla quiete pubblica, salva l'immediata eliminazione delle cause delle stesse;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - f) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 23, comma 4.
3. La concessione potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale, e per occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature gru, aree di cantiere ecc.).
4. Si applicano altresì le norme contenute nel capo I.

ART. 30 – Modalità e tempi di attuazione

1. I titolari di pubblici esercizi che intendono ottenere la concessione di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, dovranno attenersi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25, seguendo le modalità che verranno successivamente impartite dall'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti attuativi, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo III

Disposizioni generali di natura tributaria

ART. 31 - Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della TOSAP il Comune di Asiago, ricade nella V° (quinta) classe di cui all'art. 43 del D.Lvo n. 507/1993.
2. La presa d'atto della diversa classificazione del Comune dovuta alla **VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**, verrà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale che conterrà, altresì, la conseguente modifica delle tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.L. 507/93.

ART. 32 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42 comma 3, del sopracitato D.Lgs. 507/93, le strade e gli altri spazi ed aree pubbliche e/o di uso pubblico, sono classificate in tre categorie:
 - CAT. 1): Zona Centro Abitato
 - CAT. 2): Zona Limitrofa
 - CAT. 3): Zona Sobborghi
2. La perimetrazione delle Zone di cui al comma precedente è riportata nell'allegato A) al presente regolamento.

ART. 33 - Tariffe

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la misura della tassa da applicare alle singole fattispecie, è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 dei D.L.gs. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione con riferimento alla 1° categoria. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, esse vengono applicate secondo le seguenti percentuali:
 - 1^ categoria 100%
 - 2^ categoria 50%
 - 3^ categoria 30%

ART. 34 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 35 - Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 36 - Criterio dell'applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. La tassa è commisurata, altresì, all'importanza dell'area nella quale ricade lo spazio pubblico o di uso pubblico da occupare.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 37 - Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento

1. Sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno (365 giorni continuativi).
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - fino a 12 ore: riduzione del 20%.
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 14 giorni tariffa intera.
 - oltre i 14 giorni: 40% di riduzione.
4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale, di parcheggi, piazze e aree pubbliche e di uso pubblico con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 38 - Maggiorazione della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate attraverso l'istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% per tutte le categorie.

3. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (parcheggi a pagamento), la tariffa è la seguente:
 - maggiorazione del 30% per aree o spazi in prima categoria;
 - maggiorazione del 20% se in seconda categoria;
 - a tariffa normale se in terza categoria.

ART. 39 - Riduzione della tassa per occupazioni permanenti

1. In attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - A) per le superfici eccedenti i mille metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - per i primi 1000 metri quadrati eccedenti - riduzione del 3% -
 - per le superfici eccedenti i milleduecento e fino a millecinquecento mq - riduzione del 5% -
 - per le superfici eccedenti i millecinquecento mq. - riduzione del 10% -
 - B) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico e di uso pubblico - riduzione al 30% -

ART. 40 - Riduzione tassa per occupazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50% .
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, le tariffe sono ridotte al 50 % per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, oltre che dell'art. 42, comma 5, per le occupazioni poste in essere attraverso l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 40% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
5. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%.
6. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o con carattere ricorrente, la riscossione sarà effettuata mediante convenzione a tariffa, ridotta del 50%, con pagamento anticipato.
7. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis, le tariffe relative alle occupazioni derivanti dall'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte del 50% in tutte le categorie.
8. Le riduzioni commisurate alla durata dell'occupazione temporanea e le altre riduzioni commisurate alla durata dell'attività svolta, sono applicabili in via cumulativa. Sono, altresì, cumulabili le riduzioni di carattere temporale previste ai commi 1 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93, oltre che dal presente Regolamento.

ART. 41 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le seguenti occupazioni:

- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché dalle ONLUS giuridicamente riconosciute, giusto D.Lgs. 460/97;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste di bandiere;
- le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vettura a trazione animale, durante le soste e nei parcheggi ad esse assegnate;
- le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- commercio ambulante itinerante;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Locale;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad ore una;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi ed esercizi pubblici od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per manutenzione del verde, potatura di alberi, ecc., con mezzi meccanici o automezzi operativi.

ART. 42 - Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi, di carattere stabile.
2. Essa, inoltre, non si applica alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio

disponibile del Comune o al Demanio Statale.

ART. 43 – Versamenti

1. I versamenti della tassa si eseguono secondo le modalità ed i termini fissati dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Sono esclusi dal versamento della tassa gli importi inferiori a € 10,33 ai sensi di Legge.

ART. 44 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 45 - Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 46 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - omessa presentazione della denuncia: 200% della tassa dovuta con un minimo di 50,00 euro.
 - denuncia infedele: 75% della maggiore tassa dovuta
 - errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa: euro 50,00
 - occupazioni sprovviste di concessione/autorizzazione: euro 137,55, come stabilito dall'art. 20 del Codice della Strada
 - mancato rispetto delle prescrizioni poste con la concessione/autorizzazione: euro 137,55, come stabilito dall'art. 20 del Codice della Strada
 - mancata o tardiva comunicazione di cui all'art. 4, comma 2°: euro 150,00
 - violazione dell'art. 10, commi 1°, 2° e 3°: euro 137,55, come stabilito dall'art. 20 del Codice della Strada
 - violazione dell'art. 11, comma 5°: euro 50,00
 - violazione dell'art. 17, commi 1° e 2°: euro 100,00
 - ogni altra violazione del Regolamento: euro 100,00
2. Sono fatte salve le altre e diverse sanzioni accessorie previste dal presente Regolamento.

ART. 47 – Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento il precedente si ritiene abrogato.